



**Oggetto:** Società MIRI CAVE a r.l. - Autorizzazione attività di cava, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004, per materiale basaltico - Sito estrattivo in località Prato Mentuccia in Roma Capitale.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive

- Visto lo Statuto della Regione Lazio;
- Vista la legge regionale 18 febbraio 2002 numero 6 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002 numero 1 e successive modificazioni;
- Vista la legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 concernente disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni;
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: "Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle attività estrattive" e pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che al momento il Piano Regionale per le Attività Estrattive è da ritenersi mero strumento di pianificazione territoriale approvato definitivamente ma non ancora operativo negli indirizzi di dettaglio attualmente in fase di definizione a livello provinciale secondo precise disposizioni di legge;
- Considerato che in tale fase si applica il regime transitorio della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17, che assegna in capo alla Regione la competenza in merito al rilascio di autorizzazione per le industrie estrattive;
- Visto l'articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 che disciplina l'apertura di nuove cave fino all'adeguamento del piano territoriale provinciale generale al piano regionale per le attività estrattive;
- Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovra comunale;

- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117;
- Vista la richiesta avanzata dalla Società MIRI CAVE S.r.l. in data 6 aprile 2007, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per nuova cava di basalto sita in località Prato Mentuccia, di Roma Capitale sui terreni individuati al foglio 27 particelle 22/p, 32/p, 33/p, 251/p e 252/p del nuovo catasto terreni del Comune di Roma, per una superficie complessiva dell'area di intervento pari a ha 19,39 ed una superficie del cantiere estrattivo pari a ha 14,10 ;
- Visto il certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato da Roma Capitale, in data 31 maggio 2011, con protocollo n. 43142 dal quale risulta che l'area distinta nel Catasto del Comune di Roma al foglio n. 27 con le particelle n. 22, 32, 33, 251 e 252 risulta avere la seguente destinazione urbanistica "Sistema ambientale – agro romano – aree agricole";
- Preso Atto che la Società MIRI CAVE Srl ha la piena disponibilità dell'area in forza di scrittura privata, stipulata in data 19 marzo 2007, con il Sig. Ludovico MICARA, relativamente alle particelle 22/p, 32/p, 33/p e 252/p del foglio 27 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Roma, registrata presso Agenzia Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Frascati, in data 24/10/2012, al numero 6752, con scadenza non oltre quattordici anni dal rilascio dell'autorizzazione.  
Che la citata Società ha piena disponibilità della particella 251/p dello stesso foglio 27, in forza della scrittura privata stipulata, con il Sig. Giacomo BERNARDELLI in pari data del contratto suddetto e registrata presso la medesima Agenzia, sempre il giorno 24/10/2012 al numero 6753, con scadenza sempre non oltre quattordici anni dal rilascio dell'autorizzazione;
- Vista la pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto "Apertura di una nuova cava di basalto in località Prato Mentuccia nel Comune di Roma" espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo 86142 in data 16 maggio 2008, resa ai sensi "ex art. 10 D.P.R. 12.04.1996", con la quale "si determina l'esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A," con prescrizioni;
- Vista la relazione relativa alla valutazione dell'interesse socio economico sovra comunale redatta a firma del progettista secondo il quale l'azienda proponente soddisfa ampiamente il requisito dell'interesse socio economico sovra comunale previsto all'articolo 30 della legge regionale 17/2004;
- Vista la relazione istruttoria redatta dal funzionario regionale responsabile del procedimento, in data 22/07/2009, successivamente integrata in data 01/12/2009, nella quale si ravvisa la sussistenza del preminente interesse socio economico sovra comunale per l'iniziativa di cava in esame, in quanto questa si riconosce negli elementi di valutazione contemplati nella D.C.R.L. n. 474/98;
- Preso atto che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 40 del 18 dicembre 2009, ha espresso " parere favorevole per anni dieci alla realizzazione del progetto di apertura di una nuova cava di basalto in località <Prato

Mentuccia> nel territorio del Comune di Roma alle seguenti condizioni: “prima della Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Lazio, ai sensi della L. R. n. 17/2004, la Società, così come richiesto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, con nota del 26/11/2007, dovrà trasmettere a Questa, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di nuova cava, per il necessario esame e parere di competenza della Soprintendenza stessa. Per quanto concerne gli Usi Civici l’assenza degli stessi dovrà essere accertata da Perito Demaniale regolarmente iscritto all’Albo regionale. L’autorizzazione di nuova cava potrà essere rilasciata nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’Ufficio V.I.A. e da tutti gli altri Enti ed Uffici preposti alla tutela di particolari valori protetti gravanti sull’area”;

Vista l’analisi territoriale , datata 18/02/2010, relativa ai terreni del Comune di Roma località “Riserva della Casaccia – Prato Mentuccia” distinti in catasto al Foglio n. 27, mappali 22/p, 32/a, 33, 251/g, 252/a, 252/b, 252/c, redatta dal Dott. Francesco ABATINI, C.F. BTNFNC65P22H501M, iscritto con il n. 337 all’Albo dei Periti Demaniali della Regione Lazio in cui si conclude che “non esiste allo stato attuale alcun elemento che possa farli ritenere o di natura privata gravati da usi civici o appartenenti ad alcun tipo di demanio collettivo, trattasi di terreni liberi da diritti civici”

Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi in data 14 aprile 2010 presso la sede della Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive, relativa alla definizione dell’istanza del 6 aprile 2007 presentata dalla Soc. MIRI CAVE a r.l. per l’apertura di una nuova cava di basalto sita Comune di Roma località “Riserva della Casaccia – Prato Mentuccia”;

Considerato che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, con nota n. 2938 del 29/3/2010, acquisita agli atti regionali nella Conferenza di Servizi del 14/04/2010, ha comunicato che “l’area prevista dalla nuova cava, sul margine nord, ricomprende una piccola porzione di un’area archeologica nota e vincolata.....omissis..... pertanto la porzione di area archeologica vincolata e ricadente nell’ambito della nuova cava andrà stralciata dal progetto. Per quanto concerne l’area di cava non vincolata questa Soprintendenza esprime parere favorevole” a condizione di ulteriori indagini da effettuare preliminarmente all’avvio dell’attività estrattiva;

Considerato che la Società MIRI CAVE s.r.l, in data 19 maggio 2010 ha rettificato il progetto di nuova cava (Elaborato F- Integrazioni) stralciando dall’area di cava prevista nel progetto originario, sul margine nord, una piccola porzione interessata dal vincolo archeologico, come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, con nota n. 2938 del 29/3/2010, ottenendo, pertanto, un’area di intervento modificata rispetto all’originaria proposta e priva di vincoli, sui terreni individuati al foglio 27 particelle 22/p, 32/p, 33/p, 251/p e 252/p dello stesso catasto terreni suddetto con una nuova superficie complessiva dell’area di intervento ridotta a ha 18,24 ed una superficie del cantiere estrattivo pari a ha 13,65;

- Considerato che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, con nota prot. n. 7401 del 12/07/2011, acquisita agli atti regionali con nota prot. n. 143972 del 01/08/2011, per quanto concerne l'area di cava non vincolata in seguito alla suddetta modifica, "conferma il parere favorevole già precedentemente espresso, a condizione che ulteriori e più approfondite indagini (anche a mezzo scavo) siano effettuate preliminarmente all'avvio dell'attività estrattiva";
- Vista la determinazione dirigenziale n. B01386 del 09 marzo 2012 con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di basalto in località "Prato Mentuccia" nel territorio del comune di Roma (RM) presentata dalla società MIRI CAVE a r.l.;
- Considerato che il progetto proposto dalla Soc. MIRI CAVE s.r.l. è compatibile con le linee guida del PRAE, come dichiarato dal Progettista in data 02/06/2012;
- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, della VI Commissione Consiliare Permanente ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica nella seduta del 27.02.2014;
- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, della VIII Commissione Consiliare Permanente agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico nella seduta del 6.05.2014;

tutto ciò visto, premesso, dato atto, rilevato, ritenuto e richiamato

## DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di AUTORIZZARE, ai fini della legge regionale n. 17/2004, la MIRI CAVE s.r.l., con partita I.V.A. e codice fiscale 08320791000, e con sede legale a Roma – Via Latina, 27 - 00179, all'esercizio dell'attività estrattiva di basalto in località "Prato Mentuccia" nel territorio del Comune di Roma (RM), sui terreni individuati al foglio 27 particelle 22/p, 32/p, 33/p, 251/p e 252/p del nuovo catasto terreni del Comune di Roma, per una superficie dell'area di intervento pari a ha 18,24 ed una superficie del cantiere estrattivo pari a ha 13,65 ;
2. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) ed è computata a far data dalla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio;
3. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*;
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'Area "Attività Estrattive e Demanio Lacuale" e di seguito elencati:
  - 1) Elaborato A:
    - Piano di ricerca;

- Piano di coltivazione;
  - Piano di recupero ambientale.
- 2) Elaborato B:
- Relazione geologica, geotecnica e geomineraria;
  - Studio idraulico;
  - Studio naturalistico, faunistico, vegetazionale, agronomico e forestale
  - Verifica aspetti urbanistici;
  - Verifica aspetti paesistici;
  - Documentazione fotografica.
- 3) Elaborato C:
- Impatto acustico.
- 4) Elaborato D:
- Studio di verifica;
  - Procedura di valutazione di Impatto Ambientale.
- 5) Elaborato E:
- Documento di Sicurezza e Salute.
- 6) Elaborato F:
- Integrazioni (Rettifica Progetto).
- 7) Relazione tecnico economica.
- 8) Elaborati grafici:
- A-4 Rilievo dello stato di fatto;
  - A-5 Piano di recupero ambientale – Stato finale;
  - A-6 Sezioni dello stato di fatto e di fine riassetto.

5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:

- a) presentare apposita garanzia finanziaria, mediante stipula di fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione, indicando quale beneficiario Roma Capitale a garanzia della parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente. La garanzia è quantificata in € 669.840,00 (€ Seicento–sessantanovemilaottocentoquaranta/00) fatto salvo l'obbligo per la società di adeguare gli importi all'ultimo prezzario regionale vigente. In ogni caso tale polizza fidejussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni. Il periodo di copertura della polizza fidejussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto;
- b) Redigere un piano topografico dei lavori indicanti l'andamento del giacimento corredato da progetto esecutivo comprensivo di una ipotesi verosimile di crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative, della durata massima di un anno, in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste;
- c) Sottoscrivere apposita convenzione con Roma Capitale così come disposto dall'art. 14 L.R. 17/2004 e trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fidejussoria, copia e del piano topografico dei lavori, nonché copia della scrittura privata di cui alle premesse (tra la società e i proprietari del terreno) a registrazione

avvenuta alla Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale– Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;

- d) Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale;
  - e) Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128, dandone comunicazione con congruo anticipo anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di consentire che le operazioni di splateamento dell'area di cava, nonché l'esecuzione dei saggi preventivi richiesti, siano condotti sotto la costante direzione dell'assistente di zona o di un archeologo professionista;
6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo 86142 in data 16 maggio 2008;
  7. Le operazioni estrattive e le attività autorizzate sono esclusivamente quelle riportate nel piano di coltivazione approvato;
  8. Le zone esposte ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere delimitate ed indicate da appositi segnali; l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione;
  9. L'eventuale uso degli esplosivi è subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione ai sensi del DPR 128/59 e il materiale di scoperta, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata;
  10. Il recupero ambientale del sito estrattivo, potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del materiale accantonato durante le precedenti fasi di lavorazione. A tal riguardo non è consentito l'apporto di materiale dall'esterno del cantiere di cava e i lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità e i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale approvato così come disposto dall'art. 12, comma 9 della l.r. 17/2004;
  11. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato;
  12. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117;
  13. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117;
  14. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004;
  15. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario;

16. Gli elaborati progettuali, che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo;
17. La presente autorizzazione potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni;
18. Se durante la realizzazione dei lavori si rendesse necessario variare il piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato, solamente in caso di accertate situazioni di pericolo per persone e/o cose derivanti da imprevisti geologici e petrografici potrà avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 674 e successivi del Decreto del Presidente della Repubblica 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave, mentre in tutti gli altri casi tale variante dovrà essere autorizzata con le modalità previste all'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004 dandone preventiva comunicazione alla Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;
19. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria;
20. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovracomunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*;

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'attività di cava, senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sopra esteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.